

COMUNE DI CAPANNORI
(Provincia di Lucca)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 45 del 26/03/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1– Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2- Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3- Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari.....	4
Articolo 5– Autorizzazioni.....	5
Articolo 6- Anticipata rimozione.....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	5
Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	6
Articolo 10– Presupposto del canone.....	7
Articolo 11- Soggetto passivo.....	7
Articolo 12- Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 13– Definizione di insegna d’esercizio.....	8
Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	8
Articolo 15– Dichiarazione.....	9
Articolo 16- Pagamento del canone.....	9
Articolo 17– Rimborsi e compensazione.....	10
Articolo 18- Accertamento.....	10
Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	10
Articolo 20– Riduzioni.....	11
Articolo 21- Esenzioni.....	11
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	13
Articolo 22- Tipologia degli impianti delle affissioni.....	13
Articolo 23- Servizio delle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 24- Modalità delle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 25- <i>Canone</i> sulle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 26 – Materiale pubblicitario abusivo.....	16
Articolo 27- Riduzione del diritto.....	16
Articolo 28- Esenzione dal diritto.....	16
Articolo 29- Pagamento del diritto.....	17
Articolo 30- Norme di rinvio.....	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	17
Articolo 31– Disposizioni generali.....	17
Articolo 32- Funzionario Responsabile.....	17
Articolo 33- Tipologie di occupazioni.....	17
Articolo 34- Occupazioni abusive.....	18
Articolo 35- Domanda di occupazione.....	18
Articolo 36- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 37- Obblighi del concessionario.....	21
Articolo 38- Durata dell’occupazione.....	21
Articolo 39- Titolarità della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 40- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 41- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 42- Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 43- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	23

Articolo 44- Classificazione delle strade.....	24
Articolo 45- Modalità di applicazione del canone.....	24
Articolo 46- Passi carrabili.....	25
Articolo 47- Soggetto passivo.....	25
Articolo 48- Agevolazioni.....	25
Articolo 49- Esenzioni.....	25
Articolo 50- Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	26
Articolo 51- Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	27
Articolo 52- Accertamento e riscossione coattiva.....	27
Articolo 53- Rimborsi.....	27
Articolo 54- Sanzioni.....	27
Articolo 55- Attività di recupero.....	28
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	28
Articolo 56- Disposizioni generali.....	28
Articolo 57- Funzionario Responsabile.....	29
Articolo 58- Domanda di occupazione.....	29
Articolo 59- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	29
Articolo 60- Classificazione delle strade.....	29
Articolo 61- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	30
Articolo 62- Occupazioni abusive.....	30
Articolo 63- Soggetto passivo.....	30
Articolo 64- Agevolazioni.....	30
Articolo 65- Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	31
Articolo 66- Accertamento e riscossione coattiva.....	31
Articolo 67- Rimborsi.....	31
Articolo 68- Sanzioni.....	31
Articolo 69- Attività di recupero.....	32

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Il Comune di Capannori risulta collocato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 commi 826 e 827 della Legge n. 160/2019, nella terza classe.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile dell'Ufficio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, esclusi gli impianti per le pubbliche affissioni, fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni ed è effettuato dal competente Servizio al quale deve essere presentata la domanda.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, esclusi gli impianti per le pubbliche affissioni, nei centri abitati è di competenza dell'Ufficio preposto, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale, o provinciale, in conformità al quarto comma dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto:
 - a) ad adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal competente Ufficio comunale sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - b) a provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del competente Ufficio Comunale.
5. In ogni caso al cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, oggetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di tali beni, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso della Regione.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti ad uso di ospedali e chiese, nelle loro immediate adiacenze, oggetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004,

n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di tali beni, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici anzidetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4. E' altresì vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (cartelli e impianti di pubblicità o propaganda) nell'ambito e in prossimità di giardini, parchi, viali e strade alberati, e genericamente in spazi a verde di proprietà comunale. L'installazione è consentita, previo nulla osta tecnico dell'Ufficio competente per cartelli indicatori di attrezzature e servizi pubblici di interesse e competenza dell'Amministrazione Comunale e per gli impianti per le pubbliche affissioni.
5. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dal codice della strada vigente.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla Legge 160/2019 e s.m.i..

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'Ufficio competente previo pagamento del canone, mediante apposizione di timbro

con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali i mezzi pubblicitari vengono collocati.

10. Il canone sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 2, applicato per ogni impianto.
11. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa standard e sono cumulabili. Le riduzioni del canone non sono cumulabili.
12. Il canone per la pubblicità ordinaria si applica secondo la tariffa standard stabilita per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al presente articolo.
13. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie: a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa standard è maggiorata del cinquanta per cento; b) superiore a mq. 8,5 la tariffa standard è maggiorata del cento per cento.
14. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa standard è maggiorata del cento per cento.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera per i comuni di classe 3 di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Le località del territorio del Comune sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione del canone.
5. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale del canone del centocinquanta per cento.

Articolo 15- Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dall'Ufficio Competente, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2016 e s.m.i.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 150,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento per difetto fino a 49 centesimi e per eccesso se la frazione decimale è superiore a 49 centesimi.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione ed esser stabilite eventuali esenzioni per periodi determinati.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Articolo 18- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale vigente.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità seguenti:
 - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
 - oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 20- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni non iscritte al Forum delle associazioni del Comune di Capannori, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui, pur in presenza dei soggetti di cui al primo comma, i messaggi pubblicitari siano diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura si applica la tariffa del canone senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione, con sottoscrizione dell'interessato. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati il soggetto passivo è invitato a presentare all'Ufficio Tributi, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo, termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile verificati direttamente dal Comune attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Articolo 21- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico: - esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi

all'attività svolta; - riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
 - d) la pubblicità - escluse le insegne - relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio, nonché le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
 - j) l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
 - k) la pubblicità relativa ad iniziative di associazioni iscritte al Forum delle associazioni del Comune di Capannori;
 - l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
2. Ai fini dell'esenzione dal canone di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera i) del primo comma devono presentare in visione al Comune idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei

documenti suddetti comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio per i Comuni sopra i 20.000 abitanti, da predisporre in base ai seguenti criteri:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), e alle disposizioni regolamentari comunali in merito a polizia municipale e traffico.

Articolo 23- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni a contenuto istituzionale, nell'ambito del territorio del Comune di Capannori, sono effettuate obbligatoriamente mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
2. Il Comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un numero di impianti a tal fine destinati pari almeno al 15% della superficie totale disponibile.
3. Le pubbliche affissioni, di qualsiasi contenuto, nell'ambito del territorio del Comune di Capannori, costituiscono un servizio facoltativo offerto dal Comune medesimo e sono effettuate dietro richiesta degli interessati.

Articolo 24- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque privi di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene al Comune la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone.
3. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
4. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

5. All'interno dell'Ufficio Tributi devono essere costantemente esposte, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) il registro cronologico delle commissioni.
6. Il Comune effettua il servizio di affissione dei manifesti di dimensioni standard (formato 70x100) un giorno alla settimana e dei manifesti delle dimensioni superiori un giorno ogni due settimane, individuati secondo l'organizzazione dell'ufficio.
7. L'affissione può essere richiesta per determinati spazi prescelti dal richiedente, previa verifica da parte dell'Ufficio se gli stessi siano disponibili nel periodo richiesto.
8. I manifesti devono essere fatti pervenire al Comune a cura dell'interessato entro e non oltre il venerdì precedente alla settimana in cui l'affissione deve avere inizio.
9. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità e il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
10. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
11. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
12. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'Ufficio provvede a darne tempestiva comunicazione per scritto al committente, che può annullare la commissione con avviso da inviarsi al Comune entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per trenta giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti con il recupero eventuale delle sole spese postali il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
13. Il committente, per motivi dovuti a lui stesso, può disdire l'affissione entro il giovedì della settimana precedente a quella dell'affissione prenotata. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per trenta giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti con il recupero eventuale delle sole spese postali il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto. Nel caso lo stesso disdica successivamente al venerdì precedente l'affissione non ha diritto a rimborsi.
14. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'Ufficio provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro trenta giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso il Comune per trenta giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

15. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare il Comune ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
16. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
17. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirate dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
18. L'affissione dei manifesti funebri avviene esclusivamente ad opera dalle agenzie funebri. Le agenzie funebri, in particolare:
 - devono comunicare all'ufficio affissioni l'avvenuto pagamento del Canone prima di iniziare l'affissione;
 - devono affiggere i manifesti esclusivamente negli spazi dedicati;
 - non possono affiggere su impianti sui quali è in corso l'affissione di altri manifesti funebri;
 - devono rimuovere i manifesti scaduti se ancora presenti sugli spazi da utilizzare e devono aver cura di smaltirli correttamente;
 - sosterranno tutti gli oneri per la sicurezza nello svolgimento dell'attività;
 - non devono recare danni all'impianto e nel caso devono comunicarlo tempestivamente all'ufficio affissioni.

Articolo 25- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi effettua materialmente l'affissione o da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione delle uscite, della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a centimetri settanta per cento, nella misura stabilita per la classe del Comune, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.
3. Per le commissioni inferiori a cinquanta fogli il canone di cui al precedente comma è maggiorato del cinquanta per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del cinquanta per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del cento per cento.
5. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
6. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del canone corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.

Articolo 26 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il canone è, comunque, dovuto dall'occupante di fatto abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 27- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni non iscritte al Forum delle associazioni del Comune di Capannori, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti oggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 20.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'articolo 20.
4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 18 dell'articolo 24.

Articolo 28- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti relativi ad iniziative delle associazioni iscritte al Forum delle associazioni del Comune di Capannori.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
 3. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Articolo 29- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 2-bis comma 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 e s.m.i.

Articolo 30- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 31- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 32- Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile dell'Ufficio Tributi.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 33- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 34- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 35- Domanda di occupazione

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare specifica istanza al protocollo dell'ente.
3. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA, oltre ad un recapito telefonico;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la data di inizio e di fine dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo. In assenza delle date, con il periodo espresso solamente in termini di durata, la data di inizio di tale periodo sarà stabilita in fase di istruttoria (anche tramite accordi con il richiedente) e determinata nel successivo atto di concessione.

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) una marca da bollo da apporre sulla concessione, che sarà restituita in caso di diniego della stessa;

g) la ricevuta del pagamento della somma € 62,50 (quale contributo per le spese di istruttoria della pratica e di sopralluogo), nel caso di occupazioni relative all'esercizio dell'attività edilizia. Nei casi di altre occupazioni il contributo suddetto è pari a € 26,50. Il predetto contributo non è dovuto nel caso di richieste di proroga di concessione già rilasciata, quando si verifica senza soluzione di continuità; ad esso si applicano inoltre le eventuali esenzioni o riduzioni previste per il canone;

h) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere inoltre corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
5. L'entità della cauzione è definita in base a linee di indirizzo individuate dall'amministrazione comunale con proprio atto deliberativo, tenuto conto della entità, durata, particolarità e modalità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche tranne nei casi riportati in ulteriori regolamenti comunali o specifiche previsioni normative.
6. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

Articolo 36- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n° 241.

3. Qualora necessario e fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, l'Amministrazione comunale con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
4. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
5. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
6. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
7. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per le caratteristiche dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.
8. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
9. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- a) elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o della associazione stessa;
 - b) il codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c) l'indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d) la misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - e) la data di inizio e di fine dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - f) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - g) l'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione.
10. Il rilascio della concessione non costituisce titolo per la realizzazione di opere per le quali la normativa vigente preveda apposite autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc.
11. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale.
12. Copia dei provvedimenti di concessione saranno inviati agli Uffici competenti dell'Amministrazione comunale per le attività di rispettiva competenza.

Articolo 37- Obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Il concessionario è responsabile di tutti i danni eventualmente provocati dalla sua utilizzazione all'area pubblica in godimento, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
4. Ove l'occupazione comporti installazioni, posizionamento di strutture mobili o la loro realizzazione in loco, il concessionario ha l'obbligo, alla scadenza della concessione, di rimettere l'area in pristino, restando a suo carico ogni onere derivante da danneggiamenti o interventi di rimozione.
5. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario è tenuto a provvedere al versamento del canone dovuto secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento e conservare le ricevute di pagamento per un periodo di cinque annualità;
7. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato all'interessato, previo pagamento delle spese di € 6,00.

Articolo 38- Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno. È comunque consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.
4. Le occupazioni di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (déhors), che si realizzano mediante l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù d'uso pubblico, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso alla attività sono temporanee e coincidenti con i periodi 15.03 – 15.11 e 16.11. –14.03.
5. Dette occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di tre annualità, salva sempre la possibilità dell'Amministrazione Comunale di sospenderle o revocarle.
6. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale o dai soggetti di cui al comma 179 della legge 296 del

27 dicembre 2006, sono considerate permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre per quelle temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di cui sopra.

Articolo 39- Titorarità della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda di subentro contenente le indicazioni di cui all'articolo 38 comma 18 lettera a), con il pagamento dei diritti di voltura di € 12,00.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Nel caso di omessa presentazione della domanda di voltura si decade dalla concessione.

Articolo 40- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - c) mancato pagamento del canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - d) mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo entro i trenta giorni successivi al rilascio della concessione, per le occupazioni permanenti, ed entro cinque giorni per quelle temporanee.
2. Il concessionario può rinunciare o rettificare alcuni dati relativi all'occupazione con apposita comunicazione diretta al Comune. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 38 comma 15. In caso di rettifica di concessione già rilasciata, sarà consegnato al concessionario un atto integrativo da conservare allegato al precedente, o, in alternativa, verrà rilasciato un nuovo provvedimento.
3. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

Articolo 41- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. L'amministrazione può motivatamente revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare o rettificare alcuni dati relativi all'occupazione con apposita comunicazione diretta al Comune. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il

rilascio del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 38 comma 15. In caso di rettifica di concessione già rilasciata, sarà consegnato al concessionario un atto integrativo da conservare allegato al precedente, o, in alternativa, verrà rilasciato un nuovo provvedimento.

3. Se l'occupazione temporanea è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
4. Per le occupazioni permanenti il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione che deve essere comunicata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione.
5. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 38 comma 16.
6. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui al presente regolamento avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato specifico.

Articolo 42- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi, purché ciò non comporti modifiche della originaria concessione (salvo il caso di riduzione dello spazio oggetto di occupazione).
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, in carta legale e con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 30 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
5. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Articolo 43- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 44- Classificazione delle strade

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie secondo l'elenco di classificazione di strade e aree pubbliche come individuate con Delibera C.C. n° 94 del 29/09/1995.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle 3 categorie sono i seguenti.

Categoria	Coefficiente moltiplicatore
1	1
2	0,70
3	0,30

Articolo 45- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione/autorizzazione, fermo restando che, in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni è effettuato separatamente per ciascuno di essi.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, sono calcolate in base alla dimensione in metri quadrati della loro proiezione a terra.
4. Quando le tende sono poste a copertura di aree pubbliche già occupate (banchi di vendita, tavolini, ecc.) si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente.
5. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
7. Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento, sono calcolate in ragione del 50 per cento.
8. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino, pavimentazione, ecc.)
9. La superficie di occupazione deve essere indicata nell'atto di concessione o autorizzazione tenendo conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa. Il canone è dovuto limitatamente alla superficie relativa a ciascuna fase o periodo in cui l'occupazione eventualmente si suddivide.

10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
11. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cavi, condutture, ecc. realizzate da soggetti diversi da quelli eroganti pubblici servizi la tariffa è stabilita in base alla proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
12. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cisterne, serbatoi e simili si considera la superficie della figura geometrica risultante in pianta, a cui si applica la tariffa prevista per le occupazioni sottostanti il suolo.

Articolo 46- Passi carrabili

1. I passi carrabili sono esenti dal canone di cui al presente Capo.

Articolo 47- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 48- Agevolazioni

1. Sulle tariffe per le occupazioni temporanee si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni, la riscossione avviene in un'unica soluzione, con riduzione del 25%;
 - b) per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, ovvero aventi carattere ricorrente, la riscossione avviene in un'unica soluzione, con riduzione del 50%.

Articolo 49- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate con balconi, terrazze, verande, bow Windows e simili infissi di carattere stabile e con tende installate per comodità delle abitazioni private (ad esclusione quindi di quelle installate negli esercizi commerciali e simili);
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non

- contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità anche se di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune;
 - d) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
 - e) le occupazioni da parte di autoveicoli privati nei parcheggi pubblici, purché non assegnati nominativamente;
 - f) le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap;
 - g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci e comunque fino ad un massimo di trenta minuti, esclusivamente negli spazi ove questa è consentita dal codice della strada;
 - h) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive e culturali, con accesso gratuito del pubblico non comportanti attività di somministrazione o vendita e di durata non superiore a 24 ore;
 - i) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché avvengano nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative;
 - j) le occupazioni effettuate da Enti Pubblici;
 - k) le occupazioni effettuate da ONLUS e da soggetti che per statuto non perseguono fini di lucro esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà;
 - l) le occupazioni effettuate da spettacoli viaggianti;
 - m) le occupazioni realizzate da soggetti che per statuto non perseguono fini di lucro qualora, per lo svolgimento di attività di interesse dell'Amministrazione Comunale, siano di volta in volta oggetto di concessione di patrocini e provvidenze sotto la forma di contributi e o vantaggi economici da parte della stessa Amministrazione, e per qualsiasi forma di collaborazione con l'ente pubblico;
 - n) le occupazioni permanenti con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o) le occupazioni temporanee di suolo necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di impianti di proprietà comunale o impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

Articolo 50- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2016 e s.m.i.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre,

qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 150,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
8. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento per difetto fino a 49 centesimi e per eccesso se la frazione decimale è superiore a 49 centesimi.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione ed esser stabilite eventuali esenzioni per periodi determinati.

Articolo 51- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 150,00.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento per difetto fino a 49 centesimi e per eccesso se la frazione decimale è superiore a 49 centesimi.
6. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione ed esser stabilite eventuali esenzioni per periodi determinati.

Articolo 52- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 53- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

Articolo 54- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse,

parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale vigente. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità seguenti:
 - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
 - oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

Articolo 55- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone non supera € 10,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 56– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 57- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile dell'Ufficio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 58- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento Comunale per l'attività commerciale su aree pubbliche vigente.

Articolo 59- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

2. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
3. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
6. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 60- Classificazione delle strade

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie secondo l'elenco di classificazione di strade e aree pubbliche come individuate con Delibera C/C n° 94 del 29/09/1995.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle 3 categorie sono i seguenti.

Categoria	Coefficiente moltiplicatore
1	1
2	0,70
3	0,30

Articolo 61- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 50 per cento sul canone complessivamente determinato.

Articolo 62- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 63- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 64- Agevolazioni

1. Sulle tariffe per le occupazioni temporanee si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni, la riscossione avviene in un'unica soluzione, con riduzione del 25%;
 - b) per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, ovvero aventi carattere ricorrente, la riscossione avviene in un'unica soluzione, con riduzione del 50%.

Articolo 65- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 150,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
8. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento per difetto fino a 49 centesimi e per eccesso se la frazione decimale è superiore a 49 centesimi.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione ed esser stabilite eventuali esenzioni per periodi determinati.

Articolo 66- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 67- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

Articolo 68- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso annuale vigente. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici

giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le secondo le condizioni e le modalità seguenti:
 - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
 - oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

Articolo 69- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.